

Penale Sent. Sez. 3 Num. 34336 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI


Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udienza: 16/11/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

~~ZUCCA Silvio, nato a Cagliari il 19 ottobre 1965,~~



avverso l'ordinanza n. 127/13 RMCR del Tribunale di Cagliari depositata il 11 dicembre 2013;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola FILIPPI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
sentito, altresì, per la ricorrente l'avv. Vincenzo Maria SCARANO, del foro di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Tale verifica è preclusa al giudice di legittimità perché presuppone la valutazione di una serie di fatti, per lo più variabili secondo le circostanze del caso concreto, che, alla luce dei principi enunciati nella sentenza Laezza, apprezzino l'eventuale antieconomicità della partecipazione, considerato il valore venale dei beni da impiegare (come indicati nel par. 8 della sentenza di questa Corte n. 45490 del 2016) ed il profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall'attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico secondo *l'id quod plerumque accidit*.

In definitiva, il giudice di merito è tenuto, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell'impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare ed apprezzare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a valutare la proporzionalità o meno della misura dell'art. 25 dello schema di convenzione del bando 2012 al fine di trarne le dovute conseguenze sulla concreta natura discriminatoria della clausola rispetto all'operatore straniero.

Ne consegue, alla stregua dei rilievi che precedono, che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con assorbimento di ogni ulteriore questione formulata e con rinvio al Tribunale di Cagliari che procederà (nell'esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell'impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti) a nuovo esame sulla base di quanto sin qui esposto con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri sopra indicati a titolo esemplificativo, ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla concreta natura discriminatoria nei confronti dell'operatore straniero.

PQM

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016

Il Cancelliere sostituto

Il Presidente